

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. PE. AN., GR. MA., DE. PE. GI., D. P. A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato LUCERI GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato MAURIZIO GABRIELLI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

AN. S.P.A., in persona del Presidente ing. Po. Vi., elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 20, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA FLAVIO, che la difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4368/02 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile, emessa il 27/06/02, depositata il 05/12/02, R.G. 227/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/04/07 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO;

udito l'Avvocato Maurizio GABRIELLI;

udito l'Avvocato Barbara PIROCCHI (per delega Avv. Flavio DE LUCA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18/2/1998, i sigg.ri An., Gi. ed D. P.A. e Gr.Ma. convenivano avanti al Tribunale di Roma l' A., per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, nella misura di lire 500.000.000, patiti in conseguenza della morte del loro congiunto sig. De. Pe. Fa., deceduto all'esito di sinistro occorso mentre alla guida della sua autovettura Renault 5 percorreva la SS. (OMESSO) in direzione di (OMESSO), allorquando, giunto al Km. (OMESSO) (Comune di (OMESSO)), nell'immettersi in una curva sinistrorsa dopo un lungo rettilineo, tratto in inganno dalla segnaletica catadiottrica andava a collidere con il rostro iniziale di un paracarri.

Nella resistenza dell'AN., con sentenza emessa nel 1999 l'adito giudice rigettava la domanda, ritenendo il sinistro ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del De. Pe.Fa..

Il gravame interposto dai suindicati originari attori sigg.ri De. Pe. e Gr. nella resistenza dell'AN. veniva dalla Corte d'Appello di Roma reietto con sentenza del 5/12/2002.

Avverso tale sentenza della corte di merito i sigg.ri De. Pe. e Gr. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso l'AN..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 45 e dell'articolo 2043 c.c..

Lamentano testualmente che "Il progetto stradale della (OMESSO), approvato secondo le norme del C.N.R., e' stato disapplicato in fase di realizzazione del tratto ove e' avvenuto il sinistro, con la violazione del Decreto Legge 30 aprile 1992, n. 285, articolo 45, che espressamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, disciplina gli accessi alle strade extraurbane in maniera totalmente difforme dalla realta' di fatto, come ha rilevato la stessa C.T. e mai rilevato da entrambi i Giudicanti. Tale violazione dell'articolo 45, comma 6 del Decreto Legge succitato, non e' mai stata contestata, mancando l'autorizzazione del nuovo accesso, all'interno della riserva venatoria di (OMESSO), ed allo stato probatorio risultava che il progetto originario del C.N.R. era stato violato stravolgendo la viabilita' e le misure di sicurezza previste".

Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. e 2051 c.c..

Si dolgono che non siano state nel caso dalla societa' convenuta osservate "le piu' comuni norme di prudenza e diligenza", giacche', quand'anche "l'interruzione del guardrail fosse stata in denegata ipotesi autorizzata, lo stesso guardrail installato non avrebbe dovuto presentare il tratto iniziale a rostro, vista la posizione in piena curva, bensì come ormai adottato da anni dalla stessa A., presentare il primo tratto discendente ed interrato per evitare il meccanismo ad ariete del rostro, che ha sfondato il motore, la paratia dell'abitacolo della Renault ed il corpo del deceduto, come accertato dall'autopsia".

Lamentano che "la consulenza acquisita agli atti aveva evidenziato come l'interruzione del guardrail aveva comportato una falsa rappresentazione dei catadiotti, e che la linea continua sul margine della carreggiata non puo' essere per gli automobilisti, nella notte, l'unico riferimento sull'andamento curvilineo del tratto stradale che si accingono a percorrere...".

Si dolgono, ancora, che la corte di merito non abbia preso in considerazione tutti gli elementi emersi a carico dell'A. sia dalla perizia tecnica svolta in sede penale che dal verbale della Polizia Stradale, omettendo di fare applicazione della norma di cui all'articolo 2043 c.c. la condotta omissiva della convenuta risultando invero documentalmente provata, non essendosi essa mai - neppure successivamente all'evento-attivata per impedire che "quelle pericolosita', ossia la mancanza di

segnaletica orizzontale e verticale a norma, l'interruzione del guardrail, nonché la illegittima terminazione a rostro dello stesso, si traducevano in una concreta lesione".

Lamentano essere stato dalla perizia penale accertato "che, pur essendo la (OMESSO) bis strada a scorrimento veloce, ed in presenza di una curva ad ampio raggio ed in discesa, vi era l'assenza delle necessarie corsie di accelerazione e decelerazione, né segnaletica orizzontale o verticale della strada secondaria sterrata, né tanto meno la presenza di segnaletica per lo smistamento del traffico (segnale di stop o precedenza) e più in generale per il coordinamento della viabilità in entrata od in uscita dalla strada secondaria dell'intersezione". Conseguendone invero il "paradosso" per cui "tale assenza di segnaletica, determinava un diritto di precedenza per i veicoli provenienti dalla strada sterrata laterale, in quanto provenienti dalla destra di chi percorre la (OMESSO) con direzione (OMESSO)".

Con il 3 motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 232 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo controversia.

Si dolgono che "I Giudici, sia in primo che in secondo grado, nel rigettare la domanda hanno omesso di dare la pur minima motivazione, anche a contrariis, sulla mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. dell'AN. sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova B) C) D) E) F) e G), che invece avrebbe dovuto portare ad un riconoscimento della responsabilità dell'evento ...".

Con il 4 motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 61, 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia...

Lamentano essere rimaste nell'impugnata sentenza disattese sia le risultanze della perizia espletata in sede penale sia le emergenze dell'istruttoria civile, "quali la documentazione fotografica prodotta, sullo stato del luogo dell'incidente ante e post-incidente, oltre all'esauriente incartamento acquisito, contenente rilievi fotografici, planimetrici, autopsia e consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Ing. Re.Pa., depositata il 7.11.95, che non sono stati presi in considerazione, anche se versati agli atti".

Lamentano altresì il mancato accoglimento della richiesta di C.T.U. "per l'accertamento delle cause del sinistro, già in primo grado richiesta da entrambe le parti e disattesa in entrambi i gradi di giudizio, senza darne con provvedimento una adeguata motivazione".

Con il 5 motivo denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Si dolgono dell'immotivato rigetto dell'istanza volta all'emissione dell'ordine all'A. di esibizione ex articolo 210 c.p.c. "del progetto stradale approvato secondo le norme del C.N.R."

Con il 6 motivo denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Si dolgono che nell'impugnata sentenza risultino non od erroneamente valutate le emergenze processuali emergenti dalla "documentazione fotografica depositata agli atti, la stessa C.T. penale, nonché il rapporto della Polizia Stradale di Monterosi, ... non attenendosi ai fatti descritti ed accertati nella stessa documentazione, la quale se presa in considerazione e non rielaborata avrebbe certamente portato ad una tale conclusione totalmente opposta, ossia l'accoglimento dell'appello".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come anche recentemente ribadito (v. Cass., 27/3/2007, n. 7403), secondo il più recente orientamento di questa Corte (v. Cass., 6/7/2006, n. 15384) il tipo di vicenda in questione deve essere vagliato in primo luogo alla luce della figura della responsabilità da cosa in custodia ex articolo 2051 c.c. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

E' sulla base di tale figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, proprietario o cui e' affidata la gestione del bene pubblico, non vi e' l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia (potere di controllo della cosa; di modifica della situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si e' determinata; di esclusione dell'ingerenza altrui sulla cosa al momento della produzione del danno).

Il giudice non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso della stessa da parte del pubblico, ma e' tenuto ad accertare in base agli elementi acquisiti al processo se la situazione di fatto che la cosa e' venuta a presentare, e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, fosse o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico.

Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'articolo 1227 c.c. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Orbene, la corte d'appello non ha nel caso vagliato i presupposti della domanda alla stregua della responsabilità da cosa in custodia.

Disattendendo la suindicata impostazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità, la corte d'appello si e' invero arrestata alla considerazione che l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard rail e della sua conformazione (a rostro, anziché interrato, ecc.), e se la stessa richiedesse in corrispondenza di quel tratto l'apprestamento di soluzioni idonee ad evitare in caso di fuoriuscita di un veicolo, (non deliberatamente voluto ma) quand'anche da colpa o da malore del conducente

determinato, anziche' andare ad urtare contro un riparo sia rimasto esposto al pericolo di essere dal medesimo (nel caso mortalmente) offeso.

S'impone pertanto l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso, e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma, che procedera' ad un nuovo esame della fattispecie in base alla suindicata impostazione e dei suindicati principi fara' applicazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.